

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STORCHI, GIRARDIN, GUI, MIOTTI CARLI AMALIA,
FRACANZANI**

Presentata il 10 giugno 1970

**Modifica ed integrazione dell'articolo 45 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, in materia di coltivazione di cave**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo si va diffondendo la convinzione della necessità di una revisione delle norme vigenti in materia di miniere e di cave. Senza dubbio, infatti, il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, che è attualmente in vigore, è frutto di una buona impostazione del problema, ma richiede un vasto aggiornamento alla luce di nuove esperienze e di nuovi principi che meritano di essere considerati ed accolti.

La presente proposta di legge, tuttavia, vuole essere soltanto un parziale tentativo di riforma della complessa materia e si riferisce esclusivamente alle norme che disciplinano la coltivazione delle cave. Essa è scaturita dall'esperienza che in molte zone del nostro Paese ha visto una coltivazione di cave spesso in contraddizione con l'assetto idrogeologico dando luogo a situazioni di autentico disagio per le adiacenti strutture socio-economiche, soprattutto agricole, per quanto si riferisce per esempio alle falde acquifere che alimentano l'irrigazione. Va da sé che uno scavo condotto senza un preventivo accertamento delle condizioni idrogeologiche della zona può essere causa di alterazioni e squilibri dannosi.

Non solo, ma in taluni casi scavi indiscriminati hanno prodotto profonde alterazioni

nel paesaggio locale — anche in quello che invece deve essere tutelato a difesa del nostro patrimonio naturale — con conseguenze altresì nei confronti degli stessi insediamenti umani, costretti a spostarsi da zona a zona di fronte al procedere non regolato delle cave e degli scavi.

Pertanto, onorevoli colleghi, ci onoriamo di presentare l'unita proposta di legge che consta di un articolo unico, che si inserisce nel disposto dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sostituendone il primo comma e introducendo una nuova normativa per la concessione dei permessi di coltivazione.

Tali permessi, che vanno richiesti all'ingegnere capo del distretto minerario (primo comma) devono essere subordinati alla presentazione di un progetto di massima della coltivazione (secondo comma) ed inoltre alla valutazione complessiva dei pareri che vengono richiesti e che devono essere considerati dall'autorità competente nelle loro conseguenze nei confronti del territorio e delle popolazioni interessate.

A tal fine la presente proposta prevede inoltre che la Camera di commercio, gli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, dell'agricoltura, della pubblica istruzio-

ne (Sovrintendenza ai monumenti o alle antichità), del turismo e dello spettacolo (Ente provinciale per il turismo), nonché gli enti locali competenti per territorio (cioè le amministrazioni provinciali e le amministrazioni comunali) esprimano, entro sessanta giorni, un loro parere sulla domanda. L'ultimo comma introduce inoltre il principio che il permesso può essere revocato dalla stessa autorità che lo ha rilasciato nel caso in cui sopravvengano ragioni di preminente interesse pub-

blico che rendano la coltivazione della cava incompatibile con le condizioni della zona circostante.

Queste, onorevoli colleghi, le principali modifiche che, con la presente proposta di legge, si vorrebbero introdurre nella vigente disciplina sulle cave. Confidando che esse siano in grado di ovviare a quegli inconvenienti che l'esperienza passata e presente ha posto in luce in questo particolare settore, le proponiamo pertanto al vostro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque intenda coltivare una cava o una torbiera di sua proprietà o ceduta o locata da terzi deve essere autorizzato dall'ingegnere capo del distretto minerario.

Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato deve presentare apposita domanda, con allegato il piano di massima della coltivazione e fornire idonea prova del titolo che lo abilita alla richiesta.

Sulla domanda di coltivazione sono tenuti a dare il proprio parere, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario, le camere di commercio, industria ed agricoltura interessate, l'ufficio del genio civile, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la soprintendenza ai monumenti e, ove esiste, quella delle antichità, l'ente provinciale per il turismo nonché le amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio.

L'ingegnere capo del distretto minerario dovrà assumere le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla presentazione delle domande.

Contro la reiezione della domanda è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'autorizzazione, con provvedimento motivato, può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ».